

## **STATUTO**

**NOVA ONLUS CONSORZIO DI  
COOPERATIVE SOCIALI -  
SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA PEDAGGIO SANTA  
CHIARA 57 BIS

Numero REA: BA - 483119

Codice fiscale: 05196960727

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 21-07-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

791

## STATUTO

### TITOLO I

Costituzione - sede - durata - scopo - oggetto

Allegato 24 all'atto

n° 23452 di repertorio

n° 8888 di raccolta

Art.1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 381 dell'8 novembre 1991 la società consortile "Nova Onlus Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale" con sede in Trani.

La società consortile, con determinazioni e deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere, nei modi di legge, filiali, agenzie, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e all'estero.

Il domicilio dei soci consorziati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

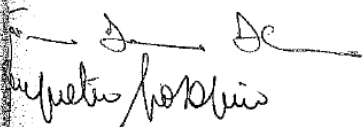
La società consortile avrà durata fino al 31.12.2020. Alla scadenza la durata si intenderà tacitamente prorogata per la durata di cinque anni e così di quinquennio in quinquennio, salvo delibera assembleare che ne determini lo scioglimento.

Alla società consortile, per quanto non previsto dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, dal Titolo VI e X del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Ove detti presupposti vengano meno, il presente statuto, con decisione dei soci adottata ai sensi di legge, dovrà essere adeguato alla normativa sulla società per azioni, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2519 c.c.

Art.2) La società consortile, per il perseguimento dell'oggetto sociale in appresso indicato, potrà aderire a cooperative e loro consorzi, nonché associazioni, comunque costituite, che si propongano attività affini e complementari.

Art.3) La società consortile deve intendersi a mutualità prevalente e come prevede l'art. 2514 c.c. Il consiglio di amministrazione ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del codice civile. A tal fine, la società consortile si impegna:







793

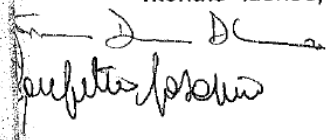
- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se la loro emissione diventi possibile in base al presente statuto ed alla legge ed in quanto siano effettivamente emessi) offerti in sottoscrizione ai soci consorziati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci consorziati;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art.4) la società consortile si propone, senza finalità speculative e di lucro, di individuare, promuovere, favorire la diffusione di conoscenze e di buone pratiche sull'innovazione sociale nel suo complesso, attraverso la realizzazione di iniziative di qualsiasi tipo che abbiano come destinatari i diversi attori operanti nel settore. Operando secondo questi principi, la società consortile intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e no;

In relazione ai propri scopi il consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991 si propone di stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio; offrire servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai soci per migliorare la loro efficacia operativa; favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative; gestire attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio di contributi pubblici; stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative.

In particolare cercherà di:

- 1) progettare, realizzare e diffondere ricerche condotte con tutte le metodologie ritenute idonee, in particolare attraverso la ricerca - azione, su tutti i temi,

  
Prof. [illegible]





795

- fenomeni e problematiche sociali e della sicurezza, siano esse conosciute e consolidate che di nuova emersione;
- 2) progettare, sperimentare e implementare nuove tipologie di azioni e pratiche sociali, su tutti i temi, fenomeni e problematiche sociali, in particolare rispetto a quelle definibili come di "frontiera" (prostituzione minorile e straniera, abuso di sostanze psicotrope legali e illegali, nuove povertà e nuove forme di esclusione, ecc.), in quanto non ancora raggiunte da iniziative coordinate oppure basate su metodologie innovative (riduzione dei rischi e dei danni, mediazione culturale e sociale, progettazione partecipata dei territori, sicurezza partecipata, ecc.); in modo privilegiato in contesti aperti e pubblici (la strada) e nei nuovi spazi dell'aggregazione giovanile e non (free festival, ecc.);
  - 3) favorire la conoscenza e la diffusione, sia a livello nazionale che europeo, di nuove tipologie di azioni sociali e pratiche sociali, sia all'interno della comunità degli addetti e degli operatori (policy community), sia tra gli attori politici ed amministrativi locali, nazionali e delle istituzioni europee (governance);
  - 4) promuovere e animare contesti e strutture stabili di formazione e aggiornamento rivolti al mondo degli addetti e degli operatori, sia del settore pubblico che del privato sociale, delle ong e del volontariato, agli amministratori e agli attori politici ed istituzionali, anche in concorso con le università italiane ed europee;
  - 5) promuovere la cultura della valutazione all'interno dei progetti e programmi di intervento sociale, ideando e sperimentando nuove metodologie di valutazione, in particolare nella declinazione della valutazione partecipata;
  - 6) dar vita a scambi attivi con realtà di altri paesi, europei e non, al fine di favorire gli obiettivi suddetti e promuovere la diffusione di esperienze significative;
  - 7) promuovere la diffusione dell'innovazione nelle pratiche sociali anche attraverso l'ideazione, la traduzione ove necessaria, la produzione e distribuzione (a titolo gratuito od oneroso) di pubblicazioni, sia su supporto cartaceo che digitale e quant'altro, di prodotti audiovideo, ecc. di autori individuali e collettivi, nazionali, europei o di altro paese ed inoltre promuovere la progettazione e la realizzazione di campagna informative e pubblicitarie sul sociale con l'utilizzo di metodologie innovative.

La società consortile potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria (ad eccezione di quelle riservate alle S.I.M. e

*[Firma]*  
Luigi De Luca

*[Firma]*  
[Stampato: NOVA ONLUS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA]

797

comunque nel rispetto dei divieti di legge), necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La società consortile, inoltre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci consorziati ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art.5) La società consortile, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, dei servizi e della professionalità dei soci consorziati. La società consortile potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci consorziati.

## TITOLO II

### SOCI

Art.6) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone giuridiche, enti legalmente costituiti senza scopo di lucro, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali.

I soci della cooperativa sono distinti in due categorie:

- a) società cooperative e loro consorzi che svolgono le attività di cui alla legge 381/1991;
- b) altri enti senza scopo di lucro, in via esemplificativa e non tassativa, associazioni, fondazioni, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, soggetti giuridici ONLUS.

Ai sensi della legge 381/1991 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi. Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci consorziati per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Art.7) I soggetti giuridici che intendono associarsi alla società consortile devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà mai essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge;

*Donna D. L.*  
*Felice L. L.*

*Alfredo L. L.*



0 799

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.35, 36 e 37 del presente statuto;

f) l'indicazione della persona delegata a rappresentare il richiedente in tutte le istanze.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3) il bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione della società consortile ritenga utile ed abbia richiesto.

Art.8) Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e valutata l'opportunità per la società consortile dell'ammissione stessa, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica svolta.

La decisione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro 60 giorni dalla domanda, il diniego deve essere motivato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

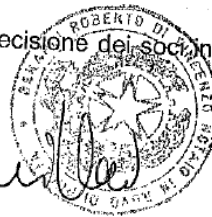
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti previsti dal presente statuto. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Art.9) Il socio consorziato di cui viene accettata la domanda deve:

- a) sottoscrivere e versare le quote sociali nei termini, negli importi e con le modalità previste dal presente statuto;
- b) versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione del socio in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

*Roberto Di Genzio*  
Roberto Di Genzio

*Roberto Di Genzio*



801

c) versare l'eventuale tassa di ammissione nella misura deliberata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa socio.

Ogni socio consorziato, per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica, si intende che incondizionatamente abbia accettato il presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali della cooperativa legittimamente adottate ed i regolamenti vigenti.

I soci consorziati sono obbligati:

- a) ad accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi della società consortile sia per l'esecuzione dei lavori affidati che per la partecipazione ai lavori medesimi;
- b) ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che la società consortile intendesse effettuare, nonché la direzione tecnica da parte della stessa società consortile per i lavori affidati e assunti dai soci consorziati;
- c) a non partecipare singolarmente o con altri soggetti giuridici a trattative, gare, licitazioni ed appalti pubblici e privati ai quali la società consortile abbia stabilito di partecipare direttamente.

Art.10) E' fatto divieto ai soci consorziati di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente con quella del consorzio, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dal consiglio di amministrazione. Inoltre, non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

### TITOLO III

#### Recesso - Esclusione

Art.11) La qualità di socio consorziato si perde per recesso ed esclusione.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio consorziato può recedere soltanto nei seguenti casi:

- a) quando egli abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

*Prof. Pietro Loschi*

*Prof. Pietro Loschi*



803

b) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.  
Il recesso non può essere parziale.

Sulle domande di recesso, presentate a mezzo di lettera raccomandata, delibera il consiglio di amministrazione a cui spetta la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il recesso stesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti consortili tra socio e società, ove la legge non preveda diversamente, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio consorziato:

a) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società consorile o si renda moroso nel pagamento della quota necessaria per il raggiungimento dei fini sociali;

c) senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;

d) prenda parte ad imprese che perseguano gli scopi di cui al presente art.10;

e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

Contro la deliberazione di esclusione il socio consorziato può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti consortili pendenti.

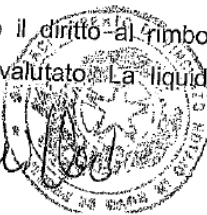
L'esclusione diventa operante dalla data di comunicazione della relativa delibera.

Art.14) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15) I soci consorziati receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione,

*Amministratore Delegato*  
*Luigi Piro*

*Definizione*



805

eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La società consortile non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva speciale di cui al successivo art. 16.

Il socio consorziato che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto consortile si manifesta l'insolvenza della società, il socio consorziato uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

#### TITOLO IV

##### Patrimonio ed esercizio sociale

Art.16) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci consorziati, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- c) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci consorziati receduti o esclusi.
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

*Prof. Dr. L. L.*  
*Prof. Dr. L. L.*

*Prof. Dr. L. L.*



0 807

g) dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, dei quali dovrà essere redatto apposito inventario.

La società consortile non può emettere strumenti finanziari.

Il consiglio di amministrazione non è autorizzato ad acquistare o rimborsare quote della società.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.17) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci consorziati nei limiti della quota sottoscritta.

Art.18) Le quote sociali sottoscritte potranno essere versate in due soluzioni e precisamente:

- a) il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente anche ratealmente nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art.19) La quota sociale non può essere sottoposta a pegno e a vincolo né può essere ceduta senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art.20) Ove ne sussistano le condizioni, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in materia di ritorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi consortili, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- il rispetto del principio di parità di trattamento;
- il rispetto delle norme stabilite per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, ai sensi di legge:

- a) in danaro;
- b) mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Art.21) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

*[Signature]*  
Luigi Petrosino

*[Signature]*  


809

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo consortile.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso rispetto delle inderogabili norme dettate per le società consortili tra cooperative sociali:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in misura compatibile con quanto prescritto per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuali ripartizione dei ristorni, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art.
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.22) In caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa, il patrimonio residuo della stessa è devoluto come indicato al successivo art. 39.

TITOLO VI  
Organi sociali

*Perfetto Proserpio*

*[Firma]*



811

Art.23) I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del consiglio di amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto dei contenuti dell'art. 2479-bis c.c..

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno tre giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni sette.

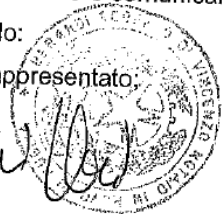
La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato.

*[Firma]*  
Luigi L. L. L.

*[Firma]*  


813

- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto alla consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro il termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 34.2.

Spetta al consiglio di amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

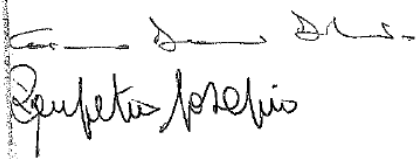
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

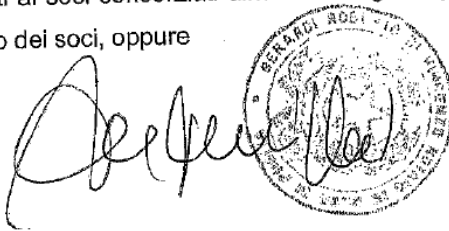
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.24) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 23 lettere d), e) ed f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure

  
Giuseppe Iorio



815

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti quanto, a stregua di legge, sia totalitaria.

Art.25) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che prevedano quorum più elevati.

Art.26) Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema della alzata di mano o per appello nominale.

Art.27) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci consorziati dal tempo prescritto nell'art. 2538 c.c. e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci consorziati partecipano alle assemblee, normalmente, in persona del loro legale rappresentante che, in caso di impedimento, può, con atto formale, da assumere nel

*Firma Donato D. Lave*  
*Seppeto proprio*

*[Firma]*

817

rispetto delle norme di legge e di statuto, delegare un suo sostituto per la rappresentanza nell'assemblea.

Ciascun socio consorziato ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I soci consorziati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. La facoltà di delega incontra comunque i divieti previsti da norme inderogabili di legge.

Art.28) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, scelto normalmente tra i partecipanti all'assemblea. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e le legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art.29) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7 eletti con decisione dei soci che ne determinano di volta in volta il numero. La scelta degli amministratori avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci consorziati al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Art.30) Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

*Franco Danusso Di Leone*  
*Luigi Lazzaro*

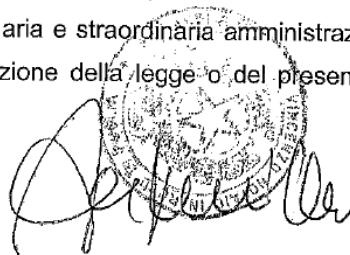
*[Firma]*

819

Spetta fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, provvedere a:

- A. dirigere ed amministrare la cooperativa in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea;
- B. convocare l'assemblea dei soci;
- C. predisporre ed approvare i regolamenti interni e sottoporli all'approvazione dell'assemblea nei casi previsti dal presente statuto;
- D. redigere il bilancio consuntivo, eventualmente anche il bilancio preventivo nonché predisporre le relative relazioni;
- E. assumere, nominare e licenziare il personale del consorzio in tutte le categorie fissandone le mansioni e la retribuzione;
- F. determinare gli eventuali interessi, nel caso di prestiti sociali, stabilendone le modalità di pagamento, nei limiti stabiliti dalla vigente legge sulle società cooperative con finalità mutualistiche;
- G. deliberare in ordine all'ammissione dei soci, al recesso e alla esclusione dei soci. Stabilire la tassa di ammissione annuale per i nuovi soci nonché fissare le modalità di versamento delle quote sociali;
- H. conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- I. nominare i propri rappresentanti presso i corpi consultivi e le commissioni provinciali e regionali ed in tutti quei consessi nei quali la cooperativa sarà chiamata a farsi rappresentare;
- J. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito e di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- K. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e loro consorzi;
- L. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei consorziati;

*Donato Di Lorenzo*  
*Amministratore delegato*



821

M. nominare commissioni tecniche di esperti, collegi e comitati scientifici fissandone di volta in volta composizione, durata, funzioni ed eventuali compensi.

Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri.

Il consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno e nell'osservanza dei limiti di legge può:

- a) nominare un ufficio di presidenza di massimo tre membri e composto dal presidente, da un vice presidente e da un consigliere, delegando a tale ufficio parte dei propri compiti e attribuzioni;
- b) demandare ad uno o più consiglieri incarichi periodici stabilendone la durata e la natura.

Art.31) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

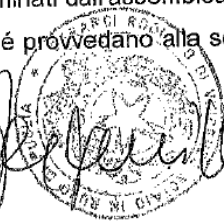
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.32) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti.

*Emilio D'Amico*  
*Emilio D'Amico*

*[Firma]*  


823

Art.33) Al consiglio di amministrazione spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema del piè di lista, mentre l'eventuale compenso sarà stabilito dall'assemblea che potrà determinarlo sia in una quota fissa che in termini percentuali riferiti ad una o più poste di bilancio. Altresì potrà essere riconosciuto ai membri del consiglio di amministrazione, un trattamento di fine mandato da determinarsi quantitativamente in sede di assemblea dei soci e, eventualmente, sottoscrivendo una specifica polizza assicurativa per l'erogazione del trattamento di fine mandato.

Art.34) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del vice-presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onere di accertamento.

Art.35) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, il consorzio procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle

*Francesco Domenico De Loro*  
*Giuseppe Iosolino*

*Roberto W/bo*

825

società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

## TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.36) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale e mutualistico;
- b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di adesione al consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Art.37) Gli arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa.

Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'autorità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo.

*Carlo Domenico Di Lorenzo*  
*Presidente proprio*



827

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto.

Art. 38) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

#### TITOLO VIII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione salvo

*Carlo D'Amico*  
*Giuseppe Lopez*

*[Firma]*  


829

quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO IX  
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.41) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto i rapporti tra la società ed i soci consorziati, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività consortile sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci ai sensi di legge. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.42) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.43) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata (salvo quanto previsto al precedente art. 1 ultimo capoverso).

*Corrado De Dominicis*

*Giuseppe Presilio*

*Appl...*



COOP.SOCIALI (ONLUS) - COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFOR-  
ME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, OMES-  
SI GLI ALLEGATI DALLA LETTERA "A" ALLA LETTERA "I", AI SENSI  
DELL'ART.22 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMET-  
TE AD USO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.  
Esente da imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R.  
26/10/1972 N.642 - Allegato B - Tabella -  
Art.27-bis)

Terlizzi, 21 luglio 2021